



Registro Generale N. 391/2024 del 23/12/2024

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: Appalto relativo ai lavori di "RECUPERO E RESTAURO DEL CIMITERO DI LIMIDI - PARTE STORICA, A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012" CUP: J39I18000040002 - CIG: A03A3BD5E0 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO REGGIO PONTEGGI SRL

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:

- l'intervento di " recupero e restauro del Cimitero di Limidi" è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato alla Ricostruzione con n° d'ordine 3128, con finanziamento di Euro 500.000,00;
- con Delibera della Giunta Comunale n. 118 del 30/11/2023 si approvava il progetto esecutivo ad oggetto "Lavori di recupero e restauro del cimitero di Limidi - parte storica, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" (CUP J39I18000040002), che prevede una spesa complessiva per l'intervento (quadro economico totale) di Euro 541.598,18 (IVA compresa) di cui Euro 409.107,10 per lavori comprensivi di Euro 52.078,64 per oneri della sicurezza, redatto dallo studio 'Francesca Barone e Marco Fontana Ingegneri Associati' (incaricato con Determinazione n. 349 del 13/12/2022 e Contratto Rep. n. 29/2022);
- con Determina a contrarre n. 382 del 11/12/2023 si stabiliva di procedere all'espletamento di una gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, c. 1. lett. c) del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e smi, per l'affidamento dei "Lavori di recupero e restauro del cimitero di Limidi - parte storica, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" (CUP J39I18000040002) in base al criterio del minor prezzo, espresso con percentuale di ribasso sull'importo lavori posto a base di gara, pari a Euro 409.107,10 di cui Euro 357.028,46 per opere soggette a ribasso da compensarsi a corpo ed Euro 52.078,64 per oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso, oltre IVA, con esclusione automatica delle "Offerte anomale", ai sensi dell'art. 54, c.1, del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e smi, indicando quale metodo per l'individuazione delle offerte Anomale, il metodo A, ai sensi dell'art 54, c. 2 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e smi e del relativo allegato II.2;
- Con Determina n. n. 78 del 21/03/2024, immediatamente efficace, a firma del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, a favore dell'operatore economico PIGNATTI DARIO S.R.L., con sede in Via Muzzioli n. 180/B, c.a.p. 41017 Ravarino (MO), C.F. e P.IVA n. 02316340369, con il ribasso offerto del 15,28% (quindicivirgolaventottopercento), per un importo di appalto pari a Euro 354.553,15 di cui Euro 302.474,51 per lavori ed Euro 52.078,64 per oneri della sicurezza non ribassabili, oltre IVA (10%) pari a Euro 35.455,31 e così per complessivi Euro 390.008,46;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



- con determinazione n. 269 del 04/10/2024, a firma del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, si prendeva atto della modifica dell'aggiudicatario conseguente alla cessione d'azienda e si autorizzava, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. d) punto 2) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il subentro agli stessi prezzi, patti e condizioni, della società CO.D.ECO. SRL, con sede legale in via Marcello Finzi n. 597, c.a.p. 41122 Modena (MO), avente codice fiscale e partita IVA n. 04028170365, nei "Lavori di recupero e restauro del cimitero di Limidi - parte storica, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 (CUP J39I18000040002 – CIG A03A3BD5E0)", dando atto che l'affidamento dei lavori in oggetto, a seguito dell'avvenuto subentro, non subirà alcuna variazione, restando immutate le condizioni contrattuali ed economiche per questa amministrazione;
- Con contratto Rep.9 del 10/10/2024 – registrato all'Ag. Entrate Serie 1T Numero: 25563 del 10/10/2024 si procedeva alla stipula del contratto

Visto il verbale di inizio lavori dell' 11/11/2024 prot.n. 20422 con il quale sono stati consegnati i lavori in oggetto;

Vista la domanda acquisita al Prot. n. 21581/2024 del 02/12/2024 con la quale CO.D.ECO. SRL, avanzava richiesta di autorizzazione al subappalto all'impresa REGGIO PONTEGGI SRL, C.F.: 02797050354, per l'esecuzione dei lavori di "opere di montaggio e smontaggio ponteggio", appartenenti alla Cat. OG1 per un importo complessivo presunto di € 13.200,00, oltre dell'IVA di legge;

Considerato che per l'impresa Reggio Ponteggi srl era pervenuta precedentemente al prot.n. 21181/2024 una comunicazione di sub affidamento con prot.n.21181/2024 per montaggio e smontaggio ponteggio per un importo di € 6.800,00 minore del 2% dell'importo contrattuale;

Considerato che l'importo del contratto di subappalto integrato dell'importo del sub-affidamento ammonta ad € 20.000,00, dunque rientra nel 60% dei lavori subappaltabili ai sensi del CSA art. 2.13 'Disciplina del subappalto'

Viste le integrazioni ricevute al protocollo n. 22477 / 2024 del 16/12/2024 con le quali:

- il subappaltatore dichiara di *'rinunciare al diritto di percepire il corrispettivo del contratto di subappalto direttamente da codesta stazione appaltante, ai sensi dell'art. 119, c. 11, lett. a), del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., tenendola indenne da qualsivoglia pretesa o azione al riguardo'*;
- Le Parti, Appaltatore e subappaltatore, stipulano e convengono che i prezzi unitari praticati nel contratto di subappalto sono gli stessi utilizzati nel contratto d'appalto senza alcun ribasso in quanto oneri per la sicurezza.

Visto:

- il D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e in particolare l'art. 67;
- l'art. 21 della L. 13/9/1982 n. 646 e s.m.i.;
- l'art. 119 del D.Lgs. 36/2024 e s.m.i.;

Dato atto che è possibile concedere l'autorizzazione al subappalto richiesto, in quanto è stato ottemperato a quanto previsto dalla sopra richiamata vigente normativa in materia e cioè:

- all'atto dell'offerta l'impresa aggiudicataria ha indicato nelle forme di legge, le opere da subappaltare o concedere in cottimo, fra le quali rientrano quelle di cui sopra;
- l'impresa appaltatrice ha trasmesso la prova delle denuncia di apertura del cantiere per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici per l'assicurazione dei lavoratori;



- l'appaltatore, unitamente alla domanda di subappalto, ha prodotto la seguente documentazione, agli atti: contratto di subappalto; ha provveduto alla trasmissione della dichiarazione di iscrizione alla competente Camera di Commercio, di insussistenza di forme di collegamento o controllo, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa affidataria del subappalto e dell'autodichiarazione di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all'art. 94-95-96-97 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- per i lavori in oggetto l'impresa affidataria del subappalto ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese e di possedere i mezzi e le attrezzature conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre disposizioni legislative in materia e il personale per poter eseguire le lavorazioni;

Considerato che sono in corso, nei confronti dell'impresa Reggio Ponteggi srl C.F.: 02797050354, i controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario;

Ritenuto necessario procedere ad autorizzare il subappalto ai sensi dell'art.119 del D.Lgs. 36/2024 in pendenza dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, al fine di dare immediato avvio all'esecuzione delle lavorazioni per garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al finanziamento del Commissario Regionale per la ricostruzione post sisma;

Si dà atto che in caso di esito negativo dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario si procederà alla sospensione o revoca dell'autorizzazione del subappalto;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL _46831706 del 27/11/2024, valido fino al 27/03/2025, relativo all'impresa REGGIO PONTEGGI SRL;

Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Consiglio n. 79 del 21/12/2023 con cui è stato approvato Il Documento Unico di Programmazione anno 2024-2026 e relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n° 80 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione della Giunta comunale n° 134 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il P.E.G 2024/2026;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76 e relativa Legge di conversione n. 120/2020, come modificato dalle recenti disposizioni introdotte dall'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 e relativa Legge di conversione n. 108/2021;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Vista la Legge n. 136/2010;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Considerato che il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra premesso, visto e considerato,



DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

di autorizzare, l'impresa CO.D.ECO. SRL, con sede legale in via Marcello Finzi n. 597, c.a.p. 41122 Modena (MO), avente codice fiscale e partita IVA n. 04028170365, in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, a subappaltare all'impresa Reggio Ponteggi srl C.F.: 02797050354, per l'esecuzione di lavori di opere di montaggio e smontaggio ponteggio nella categoria OG1 per un importo di Euro 20.000,00 oltre dell'IVA di legge, agli atti del Comune con Prot.n. 21181/2024 -21581/2024 del 02/12/2024 e successive integrazioni Prot.n. 22477 / 2024 del 16/12/2024;

di dare atto che con integrazione presentata al protocollo n. 22477 / 2024 del 16/12/2024:

- il subappaltatore dichiara di *'rinunciare al diritto di percepire il corrispettivo del contratto di subappalto direttamente da codesta stazione appaltante, ai sensi dell'art. 119, c. 11, lett. a), del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., tenendola indenne da qualsivoglia pretesa o azione al riguardo'*;
- Le Parti, Appaltatore e subappaltatore, stipulano e convengono che i prezzi unitari praticati nel contratto di subappalto sono gli stessi utilizzati nel contratto d'appalto senza alcun ribasso in quanto oneri per la sicurezza.

di trasmettere la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in esecuzione, per i successivi adempimenti di competenza;

di precisare che:

- dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice, nonché i dati relativi alla sua iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, delle norme che regolano il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere lo specifico piano redatto dall'impresa subappaltatrice compatibile e coerente con il piano da lui presentato (P.O.S.). Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
- Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'esecuzione dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- il pagamento degli stati d'avanzamento e dello stato finale è subordinato all'acquisizione del DURC regolare dell'appaltatore e del subappaltatore, emesso dagli Enti preposti;
- ai sensi della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, previsti dall'art. 3 della legge suddetta. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a



consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ed ii;

di dare atto che sono in corso, nei confronti dell'impresa Reggio Ponteggi srl C.F.: 02797050354, i controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario;

di dare atto che:

- i lavori in oggetti risultano tra gli interventi inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato alla Ricostruzione con n° d'ordine 3128, con finanziamento di Euro 500.000,00
- risulta necessario procedere ad autorizzare il subappalto ai sensi dell'art.119 del D.Lgs. 36/2024 in pendenza dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, al fine di dare immediato avvio all'esecuzione delle lavorazioni per garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al finanziamento del Commissario Regionale per la ricostruzione post sisma;
- in caso di esito negativo dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario si procederà alla immediata sospensione o revoca dell'autorizzazione del subappalto;

di dare atto che:

- il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente, **C.U.P. J39I18000040002**;
- il CIG attribuito dall'ANAC all'appalto in oggetto è il seguente, **C.I.G. A03A3BD5E0**;

di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa né oneri ulteriori a carico dell'Ente;

di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;

di informare l'appaltatore e il subappaltatore sulle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'appaltatore, inseriti nel "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014, in conformità a quanto disposto dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, mediante indicazione dell'indirizzo url del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" - "Disposizioni Generali" - "Atti Generali";

di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 28-29 del D. Lgs. n. 36/2023 e gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 33/2013, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE